

**Risparmio**



**Alleanza Assicurazioni S.p.A.**



**Assicurazione a vita intera a premi  
ricorrenti e premi unici aggiuntivi con  
capitale in parte rivalutabile e in parte  
direttamente collegato a OICR esterni**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*Aggiornamento al 4 marzo 2019*



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

(aggiornamento al 4 marzo 2019)

### Definizioni

Definiamo i principali termini utilizzati:

#### **Annualità assicurativa**

La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.

#### **Annualità di premio**

Importo di premio stabilito dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, da versare con le modalità di frazionamento prescelte.

#### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Alleanza Assicurazioni e il Contraente.

#### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.

#### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

#### **Capitalizzazione in forma composta**

Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale assicurato e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

#### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Alleanza Assicurazioni.

#### **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

#### **Costi**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da Alleanza Assicurazioni.

#### **Data di decorrenza**

Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

#### **Data di valutazione**

Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio: nel caso dell'estratto conto, sia quello inviato annualmente da Alleanza Assicurazioni sia quello elaborato su richiesta del Contraente, coincide con la data cui si riferisce l'estratto conto.

#### **Età assicurativa**

Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

#### **Gestione separata**

Speciale forma di Gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Alleanza Assicurazioni, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

**Linea di investimento**

Portafoglio di strumenti finanziario (azioni, obbligazioni, OICR ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

**OICR**

Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.

**Polizza**

Documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio**

Importo che il Contraente versa ad Alleanza Assicurazioni.

**Proposta**

Modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta ad Alleanza Assicurazioni la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.

**Quota**

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.

**Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**Ricorrenza annuale del contratto**

Anniversario della data di decorrenza.

**Sconto in forma composta**

Regola in base alla quale, fissata una scadenza, si definisce un importo da investire oggi che, capitalizzato in forma composta ad un determinato tasso, consente di ottenere alla predetta scadenza il capitale di cui si vuole disporre.

**SICAV**

Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

**Tasso obiettivo**

Tasso utilizzato per individuare la quota parte del premio versato, al netto dei diritti, dei caricamenti e del costo per l'eventuale copertura complementare facoltativa, che è necessario investire in Gestione separata in modo tale che, capitalizzata in forma composta a tale tasso per il periodo di versamento dei premi, al termine di tale periodo sia pari al capitale protetto. Il tasso obiettivo non costituisce garanzia di rendimento minimo.

**Valore complessivo netto dell'OICR**

Valore ottenuto sommando le attività presenti nell'OICR (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

**Valore unitario della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.

**Valorizzazione**

Determinazione del valore di quote di OICR.

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

EXTRA DI ALLEANZA prevede un'**assicurazione principale** (→ PARTE I) per la quale, a fronte dei premi versati dal Contraente (→ DEFINIZIONI), Alleanza Assicurazioni paga al Beneficiario (→ DEFINIZIONI), in caso di decesso dell'Assicurato (→ DEFINIZIONI), una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in Gestione separata (→ DEFINIZIONI) e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR (→ DEFINIZIONI).

Tale prestazione può essere integrata con una **assicurazione facoltativa**, che prevede una prestazione **complementare** (→ PARTE III); tale assicurazione facoltativa è riservata ad Assicurati con età assicurativa (→ DEFINIZIONI) massima alla sottoscrizione di 50 anni.

## Art. 2 - Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ DEFINIZIONI) indicata in Polizza al decesso dell'Assicurato. Eventuali operazioni successive al decesso dell'Assicurato, come, ad esempio, il versamento dei premi, sono nulle.

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie la durata del piano di versamento dei premi ricorrenti, che può essere pari a 15, 20 o 25 anni; al medesimo momento, il Contraente può scegliere di sottoscrivere l'assicurazione facoltativa che ha una durata pari a 10 anni dalla data di decorrenza del contratto.

In ogni caso l'Assicurato al termine del piano di versamento dei premi ricorrenti non può avere un'età assicurativa (→ DEFINIZIONI) superiore a 70 anni.

## Art. 3 - Piano di versamento dei premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi

EXTRA DI ALLEANZA prevede il versamento di una successione di **premi ricorrenti** costanti relativi all'assicurazione principale, eventualmente comprensivi dei premi ricorrenti costanti relativi alla assicurazione facoltativa, da versare annualmente fino al termine della durata del piano di versamenti o fino alla data di decesso dell'Assicurato, se precede tale termine.

La durata del piano di versamento dei premi è riportata in Polizza (→ DEFINIZIONI).

Il termine del piano di versamento dei premi coincide con l'anniversario della data di decorrenza successivo alla data prevista per l'ultimo versamento.

È possibile frazionare il premio ricorrente in rate mensili o semestrali. La prima annualità di premio (→ DEFINIZIONI), anche se frazionata in più rate, è **dovuta per intero**.

A ogni ricorrenza annuale del contratto (→ DEFINIZIONI) e a condizione che la durata residua del piano di versamento dei premi sia almeno pari a 5 anni, il Contraente può richiedere di **aumentare** (con un minimo del 5%) o **diminuire** l'importo del premio ricorrente. Alleanza Assicurazioni può **non consentire** l'aumento o la diminuzione del premio. In ogni caso l'aumento o la diminuzione **non si applica** all'eventuale premio ricorrente relativo all'assicurazione facoltativa.

Per la parte di prestazione corrispondente alla diminuzione di premio, si applicano le conseguenze previste per l'interruzione del piano di versamento dei premi (→ Art. 18).

Il Contraente può, trascorsi 12 mesi dalla decorrenza, prima del termine del piano di versamenti e a condizione che il contratto sia in regola con il piano di versamento dei premi, effettuare versamenti di **premi unici aggiuntivi** rispetto al piano.

Alleanza Assicurazioni può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

## Art. 4 - Limiti e mezzi di versamento dei premi

Premi ricorrenti costanti:

- Importo minimo: 840 euro annuo equivalente a 70 euro mensile  
Tale importo comprende i caricamenti (→ DEFINIZIONE), i diritti di incasso e le eventuali diminuzioni di premio; non comprende i diritti di emissione e l'eventuale premio per l'assicurazione facoltativa
- Importo massimo 6.000 euro annuo equivalente a 500 euro mensile  
Tale importo comprende i caricamenti, i diritti di incasso, gli eventuali aumenti di premio e l'eventuale premio per l'assicurazione facoltativa; non comprende i diritti di emissione

I diritti di emissione sono pari a 25 euro e sono prelevati in una unica soluzione, all'atto della sottoscrizione, sotto forma di maggiorazione del primo premio ricorrente versato; i diritti di incasso sono pari a 3,50 euro e sono prelevati ad ogni versamento ricorrente e inclusi nel premio versato.

Premi unici aggiuntivi:

- Importo minimo: 2.000 euro
- Importo massimo: 6.000 euro per ogni annualità assicurativa (→ DEFINIZIONI)

I diritti di incasso sono pari a 3,50 euro e sono prelevati ad ogni versamento aggiuntivo e inclusi nel premio versato.

I premi possono essere versati presso il proprio domicilio o presso l'Agenzia che gestisce il contratto.

L'uso da parte di Alleanza Assicurazioni di incassare il premio al domicilio del Contraente, oppure il mancato invio dell'avviso di scadenza, non può giustificare il mancato versamento del premio.

Il versamento dei premi può avvenire:

- con assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni (modalità non ammessa in caso di frazionamento mensile del premio ricorrente);
- con bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni;
- con P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili;
- ponendo in essere una autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD) che implica l'addebito automatico su conto corrente dei premi. In caso di chiusura del conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione ad Alleanza Assicurazioni per concordare una diversa modalità di versamento.

### **Non è possibile versare i premi in contanti.**

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), per i quali farà fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Alleanza Assicurazioni.

## **PARTE I - ASSICURAZIONE PRINCIPALE**

### **Art. 5 - Investimento dei premi**

Ogni premio versato, al netto dei diritti (→ Art. 4), dei costi (→ DEFINIZIONI) e della eventuale parte relativa all'assicurazione facoltativa, viene investito, secondo il criterio più sotto riportato:

- parte nella Gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
- parte in quote di OICR della Linea di investimento scelta alternativamente dal Contraente tra Linea Multi-Emerging Markets e Linea Multi-Global Plus.

Ogni premio versato determina un capitale assicurato iniziale investito in Gestione separata e un capitale assicurato iniziale investito in quote di OICR che costituiscono la Linea d'investimento scelta dal Contraente secondo le seguenti regole:

- il **capitale assicurato iniziale investito in Gestione separata** si determina scontando al tasso obiettivo (→ DEFINIZIONI) il capitale protetto (→ Art. 6) relativo al singolo premio per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del versamento e il termine della durata del piano di versamento dei premi scelta. Il tasso obiettivo attualmente in vigore è pari al 3,50% annuo composto. Alleanza Assicurazioni si riserva di modificarlo dandone comunicazione al Contraente;
- il **capitale assicurato iniziale investito in quote di OICR** si determina in base alla differenza tra il premio investito e il capitale assicurato iniziale investito in Gestione separata.

A titolo di esempio, si veda la seguente tabella (livello di protezione dei premi investiti pari al 100%):

<b>Durata residua del piano di versamento dei premi</b>	<b>Parte in Gestione separata</b>	<b>Parte in OICR</b>	<b>Durata residua del piano di versamento dei premi</b>	<b>Parte in Gestione separata</b>	<b>Parte in OICR</b>
25	42,31%	57,69%	12	66,18%	33,82%
24	43,80%	56,20%	11	68,49%	31,51%
23	45,33%	54,67%	10	70,89%	29,11%
22	46,92%	53,08%	9	73,37%	26,63%
21	48,56%	51,44%	8	75,94%	24,06%
20	50,26%	49,74%	7	78,60%	21,40%
19	52,02%	47,98%	6	81,35%	18,65%
18	53,84%	46,16%	5	84,20%	15,80%
17	55,72%	44,28%	4	87,14%	12,86%
16	57,67%	42,33%	3	90,19%	9,81%
15	59,69%	40,31%	2	93,35%	6,65%
14	61,78%	38,22%	1	96,62%	3,38%
13	63,94%	36,06%	0	100,00%	0%

**Il tasso obiettivo non costituisce garanzia di rendimento minimo.**

Il capitale assicurato iniziale investito in Gestione separata viene indicato in Polizza (→ DEFINIZIONI) relativamente al primo premio.

Successivamente all'emissione del contratto, con cadenza semestrale, Alleanza Assicurazioni fornisce al Contraente, mediante apposita comunicazione, l'ammontare dei premi investiti in Gestione separata, il numero delle quote di OICR attribuite, il loro valore unitario e la data di valorizzazione. La somma dei premi investiti in Gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**.

Relativamente a ogni versamento aggiuntivo, Alleanza Assicurazioni provvede a comunicare al Contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote: l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote di OICR attribuite e il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

### **Costi gravanti sui premi per l'assicurazione principale**

Oltre ai diritti (→ Art. 4), sui premi ricorrenti costanti sono applicati i seguenti costi percentuali, prelevati ad ogni versamento ricorrente e inclusi nel premio versato:

9,5%	Per le prime dieci annualità di premio
6,5%	Per le annualità di premio dalla undicesima alla quindicesima
4,5%	Per le annualità di premio dalla sedicesima alla ventesima
0%	A partire dalla ventunesima annualità di premio

Sugli eventuali premi unici aggiuntivi, viene applicato un costo percentuale pari al 4%, prelevato ad ogni versamento aggiuntivo e incluso nel premio versato.

## **Art. 6 - Prestazione, capitale protetto e garanzia**

Il contratto prevede una prestazione in forma di capitale pagabile ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato così determinata:

- a) nel caso in cui il decesso avvenga entro il termine del piano di versamenti e il contratto sia in regola con i versamenti stessi, il capitale è pari al maggiore tra:
  - valore del contratto (→ Art. 7) alla data del decesso sommato a un incremento dello 0,2% sul valore in quote di OICR;
  - somma dei premi investiti;
- b) nel caso in cui il decesso avvenga entro il termine del piano di versamenti con il contratto non in regola con i versamenti stessi o nel caso in cui il decesso avvenga dopo il termine del piano di versamenti: pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ Art. 7) alla data del decesso sommato a un incremento dello 0,2% sul valore in quote di OICR.

Alleanza Assicurazioni adotta un meccanismo automatico di gestione dell'investimento (→ Art. 13) che mira alla protezione del capitale a partire dalla scadenza della durata del piano di versamento dei premi, con l'obiettivo di poter pagare, a partire da tale scadenza, un valore di riscatto o una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato non inferiore a una percentuale (livello di protezione pari al 100%, al 90% o all'80%, a scelta del Contraente) della somma dei premi investiti: tale valore costituisce il **capitale protetto**.

### **Questo obiettivo non è una garanzia di restituzione dei premi investiti o di rendimento minimo.**

Solo la componente in Gestione separata è coperta da **garanzia** di restituzione di un importo minimo, per cui sia in caso di decesso dell'Assicurato, sia in caso di riscatto successivo al termine del piano di versamenti, la somma pagata da Alleanza Assicurazioni ai Beneficiari non può essere inferiore al capitale assicurato (→ Art. 5).

La garanzia opera **solo se** il contratto è in regola con i versamenti dei premi e **non** opera per la componente in quote di OICR.

I premi unici aggiuntivi, per la parte investita in Gestione separata, incrementano il capitale assicurato.

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → Art. 20), il capitale assicurato è riproporzionato.

## Art. 7 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (Gestione separata e OICR) ed è la somma di:

- a. valore in **Gestione separata**:  
capitale investito in Gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ Art. 8), fino alla data di valutazione (→ DEFINIZIONI)
- b. valore in **quote di OICR**:  
capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione, pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (come indicato all'Art. 10), dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Alleanza Assicurazioni
- c. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi gravanti sui premi (→ Art. 5).

## Art. 8 - Clausola di rivalutazione

EXTRA DI ALLEANZA prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in Gestione separata in base al rendimento della stessa Gestione e secondo i criteri indicati di seguito nonché nel Regolamento del "Fondo Euro San Giorgio" disponibile su [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it).

### Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della Gestione separata espresso in punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione **può essere negativa**.

### Rendimento

Alleanza Assicurazioni dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno il rendimento della Gestione separata, determinato come da Regolamento; in particolare, il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Per il calcolo del valore in Gestione separata (→ Art. 7), si utilizza il tasso medio di rendimento dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno che precede la data di valutazione.

### Esempio

Per tutti i contratti con data decorrenza 2019, alla relativa ricorrenza 2020 verrà riconosciuto il tasso di rendimento riferito all'anno 2019 (ossia relativo al periodo di osservazione dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019).

### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato come somma di:

- capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, rivalutati come sopra, e
- ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata contestualmente o successivamente alla ricorrenza annuale precedente a seguito del versamento di premi ricorrenti e/o aggiuntivi, dei riscatti parziali o derivante dal Servizio "Remix" (→ Art. 13), adeguata alla misura annua di rivalutazione applicata in forma composta per il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della variazione e la ricorrenza annuale in oggetto.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in Gestione separata (→ Art. 7), la rivalutazione si applica fino alla data stessa di valutazione (pro-rata).

## Art. 9 - Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola, per ogni OICR della Linea prescelta, dividendo la parte di premio investita in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla Linea, per il valore unitario della quota (→ DEFINIZIONI) dell'OICR stesso nel giorno di riferimento (→ Art. 10) relativo al versamento del premio.

Per il dettaglio dei costi gravanti sui singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, resi disponibili sul sito [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it).

## Art. 10 - Giorno di riferimento

La valorizzazione (→ DEFINIZIONI) è effettuata il venerdì di ogni settimana. Se tale venerdì è festivo o coincide con un giorno di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, la valorizzazione è effettuata il primo giorno lavorativo precedente.

Il giorno di riferimento è così determinato:

**Premi:** giorno di valorizzazione della settimana successiva al versamento del premio.

**Decesso:** giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione completa (→ Art. 21).

**Riscatto** (→ Art. 20); **recesso** (→ Art. 17); **disinvestimento relativo al servizio “Switch”** (→ Art. 14): giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta.

**Servizio “Remix”** (→ Art. 13):

- penultimo giorno di valorizzazione precedente il ricevimento della richiesta, per pagamenti richiesti il lunedì o il martedì;
- giorno di valorizzazione della seconda settimana precedente il ricevimento della richiesta, per operazioni di switch richieste il lunedì o il martedì;
- giorno di valorizzazione della settimana precedente il ricevimento della richiesta, per operazioni richieste in un giorno successivo al martedì;
- giorno indicato nell'Appendice (→ DEFINIZIONI) di determinazione delle prestazioni assicurate, per operazioni di “Riassetto automatico della Linea di investimento”;
- giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta, per operazioni di modifica del capitale protetto;
- ultimo giorno di valorizzazione precedente la data del “Remix”, in tutti gli altri casi.

**Riattivazione** (→ Art. 13): giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento dei premi in arretrato.

## PARTE II – SERVIZI CONNESSI ALL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Il contratto prevede Servizi:

- attivati direttamente da Alleanza Assicurazioni (→ Artt. 12 e 13);
- attivati su richiesta del Contraente (→ Artt. 11, 14 e 15).

### Art. 11 - Servizio di “Scelta della Linea di investimento”

Il Contraente può scegliere fra due Linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Alleanza Assicurazioni, che si differenziano per politica di investimento.

Le Linee di investimento attualmente disponibili sono:

#### Linea Multi-Global Plus

Alleanza Assicurazioni ha selezionato un portafoglio diversificato su mercati finanziari internazionali con un focus prevalente su Paesi sviluppati. È stato inoltre selezionato un universo più ampio che unisce ai comparti emergenti anche:

- comparti azionari globali cosiddetti “long”, vale a dire con piena esposizione al mercato azionario, gestiti sia con approccio geografico sia tematico;
- comparti azionari flessibili globali, caratterizzati da uno stile di gestione dinamico che modula l'esposizione azionaria opportunisticamente sulla base di view di mercato;
- comparti azionari specializzati su singole aree geografiche, come Europa, Italia, Nord America.

#### Linea Multi-Emerging Markets

Alleanza Assicurazioni ha selezionato un portafoglio diversificato sui mercati finanziari emergenti, con focus sia su singole aree geografiche (America Latina, Est Europa, Africa e Medio Oriente, Cina, India) sia globali.

Questa Linea è disponibile solo per i livelli di protezione 90% e 80% (→ Art. 6).

Le composizioni delle due Linee possono essere modificate da Alleanza Assicurazioni in qualsiasi momento sia con riferimento alla ripartizione percentuale sia con riferimento alla tipologia. La composizione aggiornata delle Linee è riportata nell'Allegato 1.

Alleanza Assicurazioni si riserva di collegare al contratto nuove Linee di investimento.



## Art. 12 - Servizio “Allocazione degli investimenti” e “Riassetto automatico della Linea di investimento”

In corso di contratto, Alleanza Assicurazioni, in funzione del contesto di mercato finanziario e con la finalità di accrescere il valore dell'investimento nel medio lungo e nel lungo periodo, **può modificare l'allocazione** degli investimenti nei modi seguenti:

- modifica del tasso obiettivo (→ DEFINIZIONI) con conseguente diversa distribuzione degli investimenti tra Gestione separata e quote di OICR
- modifica della distribuzione degli investimenti tra i diversi OICR o sostituzione degli stessi sia per tipologia sia per peso percentuale.

Alleanza Assicurazioni comunica al Contraente il verificarsi di ogni modifica.

Se Alleanza Assicurazioni nel corso della durata contrattuale modifica o sostituisce la Linea di investimento collegata al contratto, effettua un **Riassetto** della Linea mediante il trasferimento da ciascun OICR della Linea di provenienza, non presente o presente in percentuale diversa prima della modifica o della sostituzione, agli OICR della Linea modificata o che sostituisce la precedente.

Prima di dare seguito a Riassetti, Alleanza Assicurazioni effettua un'operazione di “Remix” (→ Art.13).

I premi versati successivamente al riassetto sono investiti nella Linea di investimento modificata o sostituita. Durante il Riassetto non si possono eseguire altre operazioni sul contratto: le operazioni riprendono una volta terminato il Riassetto stesso, con la prima valorizzazione utile delle quote della Linea modificata.

## Art. 13 - Servizio “Remix”

Alleanza Assicurazioni svolge un servizio di gestione dell'investimento, denominato “Remix”, funzionale all'obiettivo di ottenere al termine della durata del piano di versamento dei premi un valore del capitale investito in Gestione separata pari al capitale protetto (→ Art. 6).

Le operazioni di “Remix” si effettuano ad ogni ricorrenza annuale e prima di effettuare le seguenti operazioni:

- variazioni di allocazione delle risorse, automatiche (Riassetto → Art. 12) o a richiesta (Switch → Art. 14);
- modifica del capitale protetto (→ Art. 15);
- pagamenti.

Qualora il valore in Gestione separata alla data di “Remix” risulti superiore:

- al capitale protetto scontato in forma composta (→ DEFINIZIONI) al tasso obiettivo (→ DEFINIZIONI) per il periodo residuo al raggiungimento del termine della durata del piano di versamenti, oppure
- al capitale protetto stesso, a partire da tale data, l'eccedenza è trasferita dalla componente investita in Gestione separata a quella investita in OICR.

In caso contrario, si procede a trasferire l'importo mancante dalla componente investita in quote di OICR a quella investita in Gestione separata, nei limiti della disponibilità e in modo proporzionale dai vari OICR.

### Esempio

- Capitale protetto: 100 euro
  - Anni residui della durata versamento premi: 5 anni
  - Tasso obiettivo: 3,5%
  - Capitale protetto scontato al tasso obiettivo per anni residui: 84,20 euro
- Qualora il valore in Gestione separata alla data del “Remix” risulti superiore a 84,20 euro, l'eccedenza sarà trasferita dalla Gestione separata agli OICR della Linea prescelta. Viceversa, sarà trasferito l'importo mancante dagli OICR alla Gestione separata.

I trasferimenti da e verso la Gestione separata danno origine ad una variazione di pari importo del capitale assicurato complessivo, con effetto dalla data dell'operazione.

I dettagli dell'operazione (capitali risultanti, costi applicati, tasso obiettivo utilizzato, giorno di riferimento) sono comunicati al Contraente mediante apposita Appendice.

L'amministrazione e la gestione del contratto comporta un costo su base annua pari al 2,25% del valore del contratto; tale costo viene applicato in occasione di ogni “Remix” fino alla capienza massima della componente di OICR. In occasione di ogni “Remix”, sarà prelevato un importo individuato applicando al valore del contratto, valutato immediatamente prima dell'operazione di “Remix”, il costo percentuale su base annua riproporzionato in funzione

della frazione d'anno trascorsa dall'ultimo "Remix" effettuato o, in occasione del primo "Remix", dalla data di decorrenza del contratto. L'importo così risultante viene prelevato attraverso una riduzione del numero di quote di OICR attribuite al contratto, nei limiti del controvalore delle quote determinato al giorno di riferimento, comprensivo dell'eventuale eccedenza trasferita dalla componente in Gestione separata alla componente in quote di OICR.

### Art. 14 - Servizio "Switch"

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente, se alla sottoscrizione ha scelto un capitale protetto (→ Art. 6) con un livello di protezione pari al 90% o all'80% dei premi investiti, può con richiesta scritta scegliere di cambiare, **solo totalmente**, la Linea di investimento in quote.

L'importo da trasferire è pari al controvalore del numero delle quote relative a ciascun OICR non presente nella Linea iniziale o presente con percentuale diversa rispetto alla Linea di destinazione, in base al valore unitario delle quote di OICR della Linea iniziale nel giorno di riferimento (→ Art.10), diminuito del costo per ogni singola operazione di "Switch", pari a 25 euro.

### Art. 15 - Servizio "Modifica del capitale protetto"

Dopo un anno dalla decorrenza e al massimo una volta per annualità assicurativa, il Contraente può con richiesta scritta chiedere di modificare il capitale protetto ponendolo pari al valore del contratto calcolato dal "Remix" nel giorno di riferimento (→ Art. 10).

#### Esempio

- Valore del contratto: 120 euro
- Capitale protetto: 100 euro
- Anni residui della durata versamento premi: 5 anni
- Tasso obiettivo: 3,5%
- Valore in Gestione separata prima delle modifica: 84,20 euro

Per effetto dell'attivazione del Servizio di "Modifica del capitale protetto", il nuovo capitale protetto sarà pari a 120 euro (valore del contratto al momento della richiesta) e il valore in Gestione separata dopo la modifica sarà pari a 101,04 euro (120 scontato per gli anni di durata residua per il tasso obiettivo).

A partire dal termine della durata del piano di versamenti dei premi, la modifica può essere effettuata solo se il valore del contratto è superiore al capitale protetto.

Se l'operazione determina un aumento del capitale protetto, l'importo garantito in caso di decesso e di riscatto non subisce variazioni. Se invece l'operazione determina una riduzione del capitale protetto, l'importo garantito in caso di decesso e di riscatto si riduce in proporzione.

## PARTE III - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

### Art. 16 - Assicurazione temporanea caso morte (TCM)

Il Contraente, alla sottoscrizione del contratto, può integrare la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato prevista dall'assicurazione principale con un'assicurazione facoltativa che prevede una prestazione complementare. L'assicurazione facoltativa è riservata ad Assicurati con età assicurativa massima alla sottoscrizione pari a 50 anni.

#### Prestazione complementare

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, Alleanza Assicurazioni paga al Beneficiario un **capitale assicurato aggiuntivo in caso di morte**, indicato in Polizza.

L'assicurazione facoltativa non prevede valori di riscatto né di riduzione.

#### Durata

L'assicurazione facoltativa dura dieci anni dalla decorrenza del contratto; trascorsi dieci anni dalla decorrenza del contratto, i premi relativi all'assicurazione facoltativa non sono più dovuti.

La copertura complementare facoltativa **non ha più effetto** e i relativi premi versati restano acquisiti ad Alleanza Assicurazioni in uno dei seguenti casi:

- trascorsi dieci anni dalla data di decorrenza del contratto;
- in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale;
- in caso di interruzione del piano di versamento dei premi.

### Premio e capitale

Capitale assicurabile massimo: 300.000 euro.

Il premio è determinato in funzione del capitale scelto dal Contraente e dall'età assicurativa dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto.

### Costi gravanti sui premi per l'assicurazione facoltativa

Oltre ai diritti (→ Art. 4), sui premi della assicurazione facoltativa sono applicati i seguenti costi.

Costi percentuali, prelevati ad ogni versamento ricorrente e inclusi nel premio versato, in funzione dell'età assicurativa dell'Assicurato al momento della sottoscrizione:

Età	Caricamento %	Età	Caricamento %	Età	Caricamento %
18	65,6%	29	40,0%	40	35,4%
19	64,4%	30	38,1%	41	64,6%
20	63,1%	31	57,5%	42	60,8%
21	61,3%	32	56,7%	43	56,9%
22	59,4%	33	55,8%	44	52,5%
23	56,3%	34	54,6%	45	47,5%
24	53,8%	35	52,9%	46	42,3%
25	50,6%	36	50,8%	47	36,3%
26	47,5%	37	48,3%	48	29,6%
27	45,0%	38	44,6%	49	22,1%
28	42,5%	39	40,4%	50	14,0%
<b>Caricamento fisso</b>	In caso di versamento di un premio per la copertura complementare facoltativa inferiore a € 20 al mese (o € 240 all'anno) è previsto inoltre un costo fisso mensile pari a € 5				

In caso di versamento di un premio per l'assicurazione facoltativa inferiore a 240 euro all'anno (corrispondenti a 20 euro al mese), è previsto in aggiunta un costo fisso incluso nel premio versato pari a 60 euro annui (corrispondenti a 5 euro mensili).

### Esempio

Età assicurativa (→ DEFINIZIONI): fino al giorno prima di sei mesi successivi al compleanno, l'età è quella dell'anno compiuto; dai sei mesi in poi è quella dell'anno da compiere.

Esempio:

età anagrafica 34 e cinque mesi = età assicurativa 34 anni

età anagrafica: 34 anni e 6 mesi = età assicurativa 35 anni

### Esclusioni

È escluso dall'assicurazione facoltativa il decesso causato da:

- a. delitto doloso del Contraente o del Beneficiario;
- b. partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c. guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari, anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Assicurato mobilitato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
- d. incidenti di volo se l'Assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se è membro dell'equipaggio;

e. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla data di decorrenza dell'aumento di premio (limitatamente alla prestazione aggiuntiva rispetto a quella iniziale) o nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione.

In questi casi Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione complementare prevista, l'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

### Limitazioni

L'Assicurato può scegliere di non sottoporsi a visita medica.

Nel caso di assunzione del contratto senza visita medica, l'assicurazione facoltativa è esclusa per un **periodo di carenza** di sei mesi dalla data di emissione, a meno che il decesso avvenga in conseguenza di:

- a) **infortunio** (a cui non sono riconducibili ictus e infarto), avvenuto dopo la data di emissione;
- b) **malattie infettive acute** sopravvenute dopo la data di emissione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica, shock anafilattico (malattia non infettiva).

Nel periodo di carenza, se il versamento dei premi è regolare, Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione complementare prevista, l'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Nel caso di assunzione del contratto senza visita medica, se l'Assicurato decede in conseguenza di **AIDS** (sindrome da immunodeficienza acquisita) oppure di altra patologia a essa collegata, sopravvenuta entro i primi 5 anni dalla data di emissione, Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione complementare prevista, l'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

## PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI E RICHIESTE DI PAGAMENTO

### Art. 17 Conclusione, entrata in vigore del contratto, dichiarazioni e recesso

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando il Contraente ha ricevuto per iscritto da Alleanza Assicurazioni il documento di Polizza che attesta l'accettazione della proposta di assicurazione.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza.

#### Dichiarazioni

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Alleanza Assicurazioni, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'Assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni possono essere rettificati.

Il contratto è soggetto al regime fiscale in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta.

Il Contraente si impegna a comunicare entro trenta giorni ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

In proposta, il Contraente compila e sottoscrive la sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale condizione di cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente e in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nella proposta.

Alleanza Assicurazioni, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

## Recesso

Il Contraente può recedere **entro trenta giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando "Recesso" sulla busta.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il Contraente e Alleanza Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Alleanza Assicurazioni rimborsa al Contraente entro trenta giorni dalla comunicazione di recesso, previa consegna dell'originale di Polizza e di eventuali Appendici:

- il premio versato al netto dei diritti di emissione;
- se la richiesta di recesso avviene successivamente il secondo giorno antecedente il giorno di riferimento (→ Art. 10) relativo alla data di versamento del premio: in sostituzione del capitale iniziale in quote di OICR, il controvalore del numero di quote di OICR. Tale controvalore è calcolato sulla base del valore unitario della quota nel giorno di riferimento, relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta a Alleanza, in caso sia di andamento decrescente sia di andamento crescente di ciascun OICR.

## Art. 18 - Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta

**Se non sono versate almeno tre annualità di premio**, trascorsi trenta giorni dalla prima rata di premio non versata il contratto si risolve e i **premi versati sono acquisiti** da Alleanza Assicurazioni.

**Se sono versate almeno tre annualità di premio**, trascorsi trenta 30 giorni dalla prima rata di premio non versata il contratto resta in vigore per una prestazione ridotta.

La **prestazione ridotta** si ottiene applicando una riduzione percentuale al valore del contratto in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata.

Il valore in Gestione separata, il valore in quote di OICR e il capitale protetto risultano ridotti di conseguenza.

La riduzione percentuale è riportata nella seguente tabella:

Annualità di premio intere versate	Riduzione %	
3-4	1,5	Moltiplicato per gli anni mancanti al termine del piano
5-7	1	
8-14	0,5	
15-19	0,25	
20 e successivi	0	

Ai fini del computo delle annualità pagate per determinare la percentuale sopra indicata sono considerati anche eventuali versamenti aggiuntivi.

### Esempio

- Premio ricorrente annuo: 2.400 euro
- Durata piano versamento premi: 20 anni
- Anni residui della durata versamento premi: 7 anni
- Cumulo premi versati da piano: 31.200 euro (pari a 2.400 euro versati in 13 anni)
- Cumulo dei versamenti aggiuntivi effettuati: 4.800 euro

In caso di interruzione al termine del tredicesimo anno, i versamenti aggiuntivi effettuati verranno figurativamente utilizzati per coprire due annualità di premio, considerando 15 annualità interamente versate al fine di individuare la percentuale di riduzione da applicare, pari a 0,25%. La percentuale da applicare nell'esempio è pari a 1,75% (0,25% moltiplicato per gli anni mancanti al termine del piano, ossia 7 anni). In assenza di versamenti aggiuntivi, la percentuale sarebbe stata pari a 3,5% (0,50% per 7).

### In ogni caso di interruzione del piano di versamento dei premi:

- l'assicurazione facoltativa diventa priva di qualsiasi ulteriore effetto;
- la garanzia sulla Gestione separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto cessa di operare.

## Art. 19 - Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

Il Contraente può chiedere di riprendere il piano di versamento dei premi. La riattivazione non è consentita se dopo l'interruzione del piano di versamenti sono stati effettuati riscatti parziali, switch a richiesta o modifiche del capitale protetto.

### Riattivazione con versamento dei premi arretrati

Entro dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non versata, il Contraente può riattivare il contratto versando tutte le rate di premio arretrate aumentate per la parte da investire in Gestione separata degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la data di scadenza di ogni premio non versato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

Gli interessi di riattivazione non si applicano alla parte di premio destinata all'investimento in quote di OICR.

La riattivazione con versamento dei premi arretrati:

- ripristina (con effetto dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in Gestione separata e il numero di quote di OICR, il capitale protetto e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata;
- produce le quietanze relative alle rate di premio non versate, tenendo conto:
  - degli interessi sopra descritti;
  - della ripartizione della Linea collegata al contratto al momento della riattivazione;
- annulla e riesegue tutte le operazioni di "Remix" eventualmente effettuate tra la data di scadenza della prima rata di premio non versata e la data di riattivazione. Se nello stesso intervallo di tempo sono stati eseguite operazioni di Riassetto automatico della Linea di investimento, queste sono annullate e, una volta determinato il numero di quote di OICR relative a ciascun premio, viene effettuato un unico Riassetto che allinea i capitali assicurati in quote di OICR alla ripartizione corrente della Linea collegata al contratto;
- comporta la riattivazione dell'assicurazione facoltativa.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non versata, la riattivazione può avvenire, invece, solo su espressa richiesta scritta del Contraente e accettazione scritta di Alleanza Assicurazioni, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito.

### Riattivazione con salto rata

Trascorsi dodici mesi dalla decorrenza del contratto e versata per intero la prima annualità di premio, il Contraente può riattivare il contratto senza il versamento dei premi arretrati.

La riattivazione con salto rata non è concessa se i premi non versati dall'ultimo premio pagato sono inferiori a sei mensilità. Nell'arco della durata del piano di versamenti dei premi, le annualità non versate non possono complessivamente essere superiori a due.

La riattivazione con salto rata:

- ripristina (con effetto dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in Gestione separata e il numero di quote di OICR, il capitale protetto e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata;
- ridetermina il capitale assicurato in Gestione separata e il numero di quote di OICR applicando una percentuale di riduzione pari a:

Annualità di premio intere versate		Riduzione %
1	6	Moltiplicato per le annualità e le frazioni di annualità non versate
2	3	
3-4	1,5	
5-7	1	
8-14	0,5	
15-19	0,25	
20 e oltre	0	

- riduce di conseguenza proporzionalmente il capitale protetto e il capitale garantito;
- comporta la riattivazione dell'assicurazione facoltativa per una prestazione complementare ridotta nella proporzione tra il numero di annualità ed eventuali frazioni di annualità non versate e il numero di annualità previste, pari a dieci.

## Art. 20 - Riscatto dell'assicurazione principale

Il Contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, o all'Agenzia che gestisce il contratto, se:

- l'Assicurato è ancora in vita;
- sono trascorsi almeno tre anni dalla decorrenza;
- sono state versate almeno tre annualità di premio.

### Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di ricezione della richiesta.

L'importo di riscatto è pari a:

- se il contratto è in regola con il piano di versamenti: valore del contratto ricalcolato come prestazione ridotta (→ Art. 10) considerando come data di interruzione del piano di versamento dei premi la data di ricezione della richiesta di riscatto;
- se il contratto non è in regola con il piano di versamenti: valore del contratto in vigore.

### Riscatto parziale

Nel richiedere un riscatto parziale, il Contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare; tale percentuale sarà applicata sia al valore in Gestione separata sia al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto parziale non può essere inferiore a 1.500 euro e il valore del contratto residuo dopo il riscatto parziale stesso non può essere inferiore a 3.000 euro.

È ammesso un solo riscatto parziale per annualità assicurativa.

A seguito di un riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali (compreso il capitale protetto) sono riproporzionati.

## Art. 21 - Richieste di pagamento ad Alleanza Assicurazioni

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo reso disponibile in tutte le Agenzie e sul sito [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it) dove sono anche reperibili le informazioni per la redazione delle richieste. La richiesta deve essere accompagnata da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in caso di riscatto; Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti);
- decreto del giudice tutelare se l'avente diritto è minorenne.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'Assicurato**:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'Art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
  - se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento;
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- se è attiva l'assicurazione facoltativa;
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'Assicurato (la relazione può essere redatta su apposito modulo messo a disposizione da Alleanza Assicurazioni);

- ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
  - esami clinici e/o strumentali;
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
  - verbale dell'autopsia se eseguita;
  - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, se non coincide con il Contraente;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario oppure presso l'Agenzia che gestisce il contratto.

Richieste di pagamento incomplete potrebbero comportare un rallentamento dei tempi dei pagamenti dovuti. Alleanza Assicurazioni, al fine di agevolare l'avente diritto, mette a disposizione il modulo di richiesta di pagamento ("Domanda di liquidazione") sul sito [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it) e presso l'Agenzia che gestisce il contratto.

## PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 22 - Beneficiario

Il Contraente indica il Beneficiario in caso di decesso; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, o per testamento.

In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa disposizione del Contraente, il beneficio si intende attribuito in parti uguali.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che Contraente e Beneficiario abbiano dichiarato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, deceduto l'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del Beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

### Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile). Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'Assicurato non rientra nell'asse ereditario.

### Art. 23 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo con l'annotazione sul contratto originale o su apposita Appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

### Art. 24 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (Art. 1923 del Codice Civile), le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### Art. 25 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



## **Art. 26 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente (Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: [alleanza@pec.alleanza.it](mailto:alleanza@pec.alleanza.it)

## **Art. 27 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Questo contratto non sarà in alcun modo operante e Alleanza Assicurazioni non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questo contratto, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Alleanza Assicurazioni a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

**ALLEGATO 1****COMPOSIZIONE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO**

(aggiornamento al 4 marzo 2019)

Oltre alla Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio", il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle due Linee di investimento Multi-Emerging Markets e Multi-Global Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono le due Linee:

<b>Linea Multi-Emerging Markets</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Nome comparto</b>	<b>ISIN</b>	<b>%</b>
<b>Emergenti</b>	BG SELECTION SICAV UBS EMERGING MARKETS SOLUTION	LU0900386482	12%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	LU0900384867	10%
	BG SELECTION INDIA & SOUTH EAST ASIA EQUITIES	LU0978515814	6%
	BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST EQUITIES	LU0900382812	9%
	BG SELECTION EASTERN EUROPE EQUITIES	LU0900381178	3%
	BG SELECTION SICAV LATIN AMERICA EQUITIES	LU0978516978	9%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKETS STRATEGY	LU1698607188	20%
	LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES	LU0997469712	13%
	GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE EQUITIES	LU0145469952	5%
	BG SELECTION GREATER CHINA EQUITIES	LU0900383620	5%
<b>Globali</b>	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	6%
<b>Flessibili Globali</b>	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	LU0997468664	2%

<b>Linea Multi-Global Plus</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Nome comparto</b>	<b>ISIN</b>	<b>%</b>
<b>Emergenti</b>	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	LU0900384867	6%
	BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST EQUITIES	LU0900382812	2%
	BG SELECTION SICAV UBS EMERGING MARKETS SOLUTION	LU0900386482	1%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKETS STRATEGY	LU1698607188	4%
<b>Globali</b>	BG SELECTION T-CUBE	LU0900381335	5%
	LUX IM GLOBAL ESG	LU1698607774	4%
	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	LU0900381509	10%
	LUX IM SMART INDUSTRIES	LU1698612261	9%
	LUX IM PICTET FUTURE TRENDS	LU1130036186	6%
	GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL EQUITY	LU0260157663	4%
	GENERALI SMART FUNDS - FIDELITY WORLD FUND IX	LU1718712042	3,5%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND	LU1016195320	2%
	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	8,5%
<b>Flessibili Globali</b>	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	LU0997468664	3%
	LUX IM INNOVATION STRATEGY	LU1732782849	3%
	LUX IM GOLDMAN SACHS DATA ANALYTICS	LU1881761438	1%
	LUX IM GLOBAL MEDTECH	LU1881764614	1%
<b>Aree Geografiche</b>	BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES	LU0900383208	7%
	LUX IM GENERALI INVESTMENTS EUROPE EQUITY RECOVERY FUND	LU1130039289	5%
	LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES	LU0997470306	15%